



COMUNE DI LEPORANO
- Provincia di Taranto -

STATUTO COMUNALE
Approvato con Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 59 del 10/06/2022

TITOLO I

Principi Generali

ART. 1 - Autonomia

1. Il Comune di Leporano:

- a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione, nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana e della Regione Puglia;
- b) è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà e dei diritti umani;
- c) si riconosce in un sistema statale unitario di tipo solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;
- d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
- e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
- f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

ART.2 - Principio di Sussidiarietà.

1. Il Comune svolge le proprie funzioni di interesse pubblico secondo il principio di sussidiarietà, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ART.3 - Azioni positive per la concreta attuazione della Costituzione.

1. Il Comune promuove la tutela della persona, della famiglia e della vita umana in tutte le sue fasi e la valorizzazione sociale della genitorialità.
2. Il Comune assicura sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.
3. Il Comune sostiene e incoraggia il rispetto e la tutela delle diversità di genere e di orientamento sessuale, delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza.
4. Il Comune informa la sua attività ai valori della partecipazione e della solidarietà e garantisce il diritto di pari dignità nella società e nel lavoro, operando per impedire qualsiasi forma di discriminazione legata al genere, all'orientamento sessuale, all'etnia, alla lingua, alla religione e

all'handicap.

5. Il Comune opera, attraverso l'azione amministrativa, nell'ambito della propria autonomia e delle funzioni delegate o attribuite dallo Stato, per facilitare la concreta attuazione dei principi costituzionali e il loro rispetto, anche contrastando la propaganda di immagini e/o comportamenti dai contenuti fascisti, razzisti, omofobi, transfobici e sessisti.
6. Il Comune si impegna a non intitolare, o concedere, luoghi pubblici, strade, piazze e luoghi comuni, a chi è stato, o è portatore di idee riconducibili al fascismo ed a qualsiasi altra forma di discriminazione e di violenza.
7. Il Comune riconosce la pace quale diritto fondamentale della persona e dei popoli in coerenza con i principi della Costituzione italiana e del diritto internazionale, promuove la cultura di pace mediante iniziative di informazione, ricerca, educazione e di aiuto umanitario.
8. Il Comune promuove il pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale; a tal fine il Comune sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni.
9. Il Comune accoglie e promuove le forme di cittadinanza sancite dalla normativa nazionale e comunitaria.

ART.4 - Solidarietà internazionale.

1. Il Comune favorisce la libertà, la pace e l'incontro fra i popoli. Si impegna per il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni essere umano, attiva ogni forma di cooperazione e scambi.
2. Il Comune promuove rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
3. Il Comune promuove e sostiene iniziative che sviluppano il processo di integrazione europea, persegue gli intenti della Carta europea dell'autonomia locale e si impegna per la sua attuazione.

ART.5 - Ambiente, acqua e territorio.

1. Il Comune riconosce la tutela dell'ambiente e del paesaggio fra i valori fondamentali della comunità. Nel perseguire le finalità di interesse generale, il Comune si ispira al principio di salvaguardia e di sostenibilità ambientale al fine di garantire che, il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali, non comprometta la qualità della vita ed i bisogni delle generazioni future.
2. Il Comune contribuisce alla riduzione dell'inquinamento insieme alle altre istituzioni nazionali, europee e internazionali. Concorre con la Provincia alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione (art.5 c. 2 TUEL e ss.mm).

3. Il Comune, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente e concorrendo alla difesa del suolo, promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali; tutela la qualità della vita e la salute pubblica con attività rivolte a prevenire, reprimere ed eliminare ogni forma di inquinamento; salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità, promuove il risparmio delle risorse naturali ed ambientali, tutela il patrimonio naturale e paesaggistico, storico ed artistico.
4. La bellezza degli spazi urbani e degli ambienti pubblici costituisce obiettivo di tutela e valorizzazione. Il contrasto ai fenomeni di degrado è impegno costante dell'azione amministrativa.
5. Il Comune tutela i valori artistici del centro storico per il quale assicura un'elevata accessibilità e la creazione di condizioni che favoriscano il mantenimento della residenza.
6. Il Comune cura e tutela quei beni definiti comuni che per la loro intrinseca natura risultano funzionali agli interessi della collettività e dei diritti fondamentali della persona anche in riferimento al contesto urbano e paesaggistico nel quale si realizzano.
7. Il Comune riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico.
8. Il Comune conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del Servizio Idrico Integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà.

ART.6 - Istruzione e Cultura.

1. Il Comune tutela il diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
2. Il Comune opera affinché sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente dei cittadini, concorrendo alla realizzazione di un sistema educativo che garantisca a tutti ed a tutte le età eguali opportunità di istruzione e di cultura.
3. Il Comune riconosce la primarietà degli interventi rivolti alla prima infanzia e, nella propria attività amministrativa, persegue il fine del pieno accesso delle bambine e dei bambini ai servizi educativi.
4. Il Comune valorizza il patrimonio culturale in tutte le sue forme, sostiene la produzione di nuove espressioni culturali, favorisce iniziative fondate sulla tradizione storica locale, promuove nel rispetto delle reciproche autonomie la più ampia collaborazione con le istituzioni culturali.

ART.7 - Politiche sociali e sanitarie.

1. Il Comune concorre a garantire il diritto alla salute e promuove una diffusa educazione sanitaria per un'efficace opera di prevenzione. Assicura i servizi per l'informazione e l'emergenza sanitaria.

2. Il Comune sviluppa un efficiente servizio di assistenza sociale a favore delle categorie più deboli ed emarginate, riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nel settore.
3. Il Comune si impegna a garantire alla popolazione anziana l'accoglienza ed il sostegno necessario e a rimuovere particolari situazioni di povertà e di emarginazione.
4. Il Comune interviene per il pieno utilizzo del patrimonio immobiliare e favorisce il mercato delle locazioni.
5. Il Comune promuove l'attività fisico-motoria e la pratica sportiva quali momenti formativi ed occasioni di incontro e di espressione della persona assicurando l'accesso agli impianti comunali e collabora con le associazioni e le società sportive per garantire l'educazione motoria in ogni fascia d'età.

ART.8 - Economia e lavoro.

1. Il Comune favorisce il sistema produttivo locale, valorizza la rete di servizi ed infrastrutture, promuove iniziative tendenti a sviluppare un sistema di imprese tecnologicamente avanzate, sostiene l'artigianato e le attività di supporto al turismo, tutela gli esercizi ed i mestieri tipici, anche con agevolazioni e la definizione di vincoli e prescrizioni urbanistiche.
2. Il Comune interviene per offrire opportunità di lavoro e progetti formativi ai cittadini in cerca di occupazione, agevola l'associazionismo cooperativo e consortile. Favorisce una formazione professionale adeguata alla rapida evoluzione del sistema produttivo, nonché le esperienze di lavoro socialmente utili e quelle di inserimento professionale di inabili e portatori di handicap.

ART.9 - Tutela del contribuente, del consumatore e degli utenti.

1. Il Comune riconosce e tutela i principi generali dell'ordinamento tributario stabiliti dalle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, essenzialmente in materia di informazione, conoscenza degli atti, semplificazione e interpello, e rinvia ai regolamenti di natura tributaria la definizione degli istituti specifici.
2. Il Comune riconosce e tutela i diritti dei consumatori e degli utenti, cioè di coloro che utilizzano o acquistano beni o servizi, per scopi non riferibili alla attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta.
3. Il Comune interviene, nell'ambito dei propri poteri e delle prerogative consentite dalla legge, per garantire gli interessi individuali e collettivi dei cittadini utenti e consumatori.
4. Il Comune opera attraverso l'azione amministrativa, affinché siano applicate ed osservate precise regole di trasparenza da parte di aziende e enti, di natura pubblica o privata, che svolgono attività di fornitura di beni e servizi alla pubblica utenza; in particolare sulla semplificazione dell'informazione, sulla qualità e sul costo finale ed effettivo dei beni e dei servizi.

ART. 10 - Territorio e sede comunale.

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto nazionale di statistica con le risultanze dell'ultimo Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni.
2. Il Palazzo civico è sede comunale ed è ubicato in via Motolese, 2.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale, in via eccezionale, per esigenze particolari, si possono tenere riunioni degli organi e delle commissioni in altra sede. Le modalità e i termini sono previsti dal regolamento comunale.
4. All'interno del territorio del Comune di Leporano non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

ART. 11 - Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco.

1. Il Comune negli atti e nel sigillo s'identifica con il nome di Leporano.
2. Lo stemma ed il gonfalone del comune sono conformi alle descrizioni contenute negli allegati, rispettivamente, sub lettere a) e b), che formano parte integrante del presente statuto.
3. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.
4. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
5. L'uso dello stemma può essere autorizzato con deliberazione della giunta comunale.

ART. 12 - Pari opportunità.

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra i generi:
 - a) si impegna a vigilare affinché sia rispettata la parità di genere nelle commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui alla normativa vigente;
 - b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità tra i generi sul lavoro;
 - c) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla legislazione nazionale.
2. Per la tutela della parità di genere nella giunta comunale e nelle liste elettorali per la elezione al consiglio comunale trova applicazione la normativa nazionale.

ART. 13 - Programmazione e cooperazione.

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di Taranto e la Regione Puglia.
3. Il Comune di Leporano, attraverso l'Unione di Comuni, promuove lo sviluppo e la crescita del territorio con l'implementazione dei servizi e politiche pubbliche in tutti gli ambiti del territorio.

ART. 14 - Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, con apposito regolamento, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del GDPR "Regolamento generale sulla protezione dei dati" 2016/679 nonché del "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio - Sindaco - Giunta)

Capo I

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 15 - Pubblicità delle sedute e votazioni.

1. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.
2. Il Presidente predispone adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio e delle decisioni assunte, di diffusione radio-televisiva delle sedute del Consiglio comunale.
3. Le votazioni hanno luogo con voto palese; avvengono per voto segreto nelle questioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.
4. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali ha facoltà di disciplinare particolari procedure per l'esame e l'approvazione di proposte di deliberazione aventi specifiche ed individuate caratteristiche.

ART. 16 - Consiglio comunale.

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dal presente statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio comunale definisce e approva gli indirizzi per la nomina e la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
5. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di tutti i generi.
6. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.
7. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
8. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
9. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
10. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente ai sensi del regolamento di organizzazione e funzionamento dello stesso.

ART. 17 – Le sedute consiliari.

1. Il Consiglio Comunale deve essere riunito nei giorni ed ore indicate nell'avviso di convocazione contenente l'elenco degli argomenti da trattare, e le sedute consiliari si svolgono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.
2. Gli adempimenti della prima seduta del Consiglio e le modalità di convocazione dello stesso per le sedute di prima, di seconda convocazione e per le sessioni consiliari sono indicate dalla Legge e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 18 – Consiglieri comunali.

1. Il Consigliere comunale assume la carica con la proclamazione degli eletti o con la deliberazione di surroga.
2. Il Consigliere nell'esercizio del potere di iniziativa può formulare interrogazioni, interpellanze, risoluzioni, mozioni su tutte le attività del Comune e presentare ordini del giorno proposte di deliberazione per le materie di competenza del Consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.
3. Il Consigliere che abbia un qualsiasi interesse personale diretto o indiretto alle proposte di deliberazione deve astenersi dal partecipare al dibattito ed alla votazione.
4. I Consiglieri comunali hanno diritto alla copia e/o alla presa visione degli atti, dei provvedimenti e dei verbali degli organi del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi, delle istituzioni e delle società a prevalente capitale pubblico locale cui partecipa il Comune, e, nel rispetto del segreto d'ufficio, hanno diritto di accesso agli uffici di tali enti.
5. Nell'esercizio delle funzioni il Consigliere si avvale della collaborazione degli uffici comunali.

ART. 19 - Documento Unico di Programmazione.

1. Il Comune ispira la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine la Giunta Comunale adotta e presenta al Consiglio Comunale il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.

ART. 20 - Gruppi consiliari.

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.
3. E' istituita la Conferenza dei capigruppo, indirizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 39 del T.U.E.L. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel Regolamento del Consiglio Comunale.

4. Le funzioni di capogruppo possono essere espletate da altro consigliere del medesimo gruppo formalmente delegato.
5. I gruppi consiliari, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione gratuitamente per tale scopo.

ART. 21 - Il Presidente del Consiglio e Vice Presidente.

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, cura la programmazione dei lavori del Consiglio, la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni, assicura il collegamento politico istituzionale con il Sindaco ed i Gruppi consiliari, convoca e presiede la Conferenza di capigruppo, sovrintende e coordina l'attività delle Commissioni consiliari ed è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio.
2. Il Consiglio comunale è presieduto da un presidente eletto fra i consiglieri nella prima riunione del consiglio, dopo la convalida degli eletti, con votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, escluso dal computo il sindaco, il quale è, tuttavia, ammesso a esprimere il proprio voto nella sua qualità di membro del consiglio comunale ex art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, si procede con una nuova votazione entro i successivi dieci (10) giorni, con le stesse modalità della prima. Qualora anche in tale occasione nessun consigliere ottenga la maggioranza prescritta, si procede nella stessa seduta con una nuova votazione e risulterà eletto il consigliere che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti il consiglio, con la precisazione che, in caso di parità, risulterà eletto quello più anziano di età.
3. Dopo l'elezione del presidente, si procede all'elezione del vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. L'elezione avviene con votazione segreta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, escluso dal computo il sindaco, il quale è tuttavia ammesso ad esprimere il proprio voto in qualità di membro del consiglio comunale. Nel caso di infruttuoso risultato, si procede nella stessa seduta ad altra votazione e risulterà eletto il consigliere che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti, con la precisazione che, in caso di parità, risulterà eletto quello più anziano di età.
4. Le deliberazioni di nomina del Presidente e del Vice Presidente sono immediatamente eseguibili.
5. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco e le funzioni di presidente della prima seduta fino all'elezione del presidente sono esercitate dal medesimo.
6. Al Presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del consiglio.

ART. 22 - Commissioni consiliari.

1. Il Consiglio comunale istituisce al suo interno Commissioni permanenti costituite da Consiglieri con criterio proporzionale. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni.
2. Le Commissioni consiliari permanenti nelle materie di propria competenza svolgono nei confronti del Consiglio attività referente, redigente e di iniziativa su atti e provvedimenti di

competenza del Consiglio.

3. Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei funzionari del Comune, degli amministratori e dirigenti delle istituzioni, delle aziende, delle società a prevalente partecipazione di capitale pubblico locale, degli enti dipendenti o concessionari nonché dei rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione degli enti con partecipazione comunale ancorché consortili.
4. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali determina le procedure di lavoro delle Commissioni e prevede l'attribuzione ad esse di personale, sedi, mezzi adeguati.

ART. 23 - Costituzione di commissioni speciali.

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.
3. Dette commissioni possono avvalersi dell'assistenza e della collaborazione di esperti anche esterni all'organizzazione amministrativa del Comune purché in forma gratuita.
4. Con l'atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
5. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
6. La commissione di indagine ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
7. La commissione speciale, insediata dal Presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del Presidente. Per la sua nomina votano i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

ART. 24 - Linee programmatiche di mandato.

1. Entro il termine di 60 giorni successivi alla prima seduta del neoeletto Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio, per l'approvazione, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Con cadenza annuale il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee.
3. Il Consiglio definisce ed adegua annualmente le linee programmatiche con l'approvazione del documento unico di programmazione e del bilancio preventivo che nell'atto deliberativo

dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

Capo II

SINDACO E GIUNTA

ART. 25 - Giunta comunale.

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione del programma di governo e degli indirizzi politico amministrativi stabiliti dal Consiglio comunale, svolge attività di proposta nei confronti del Consiglio comunale, compie tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Sindaco, al Consiglio comunale, agli organi di decentramento, ai dirigenti, ivi compresa l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio.
2. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, autorizza le costituzioni in giudizio del Comune dinanzi alle Autorità Giurisdizionali.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.

ART. 26 - Composizione.

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di assessori stabilito dalla normativa vigente in materia. Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un Vice Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, garantendo la parità di genere nel rispetto delle normative vigenti. Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.
2. Dell'avvenuta nomina il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.
3. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

ART. 27 – Nomina.

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Salvi i casi di mozione di sfiducia da parte del Consiglio, decadenza, impedimento permanente, decesso, dimissioni o rimozione del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

ART. 28 - Funzionamento della Giunta.

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le riunioni della Giunta si svolgono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.
3. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
4. Le sedute sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
5. Alle sedute della Giunta possono partecipare il Revisore unico, i responsabili delle posizioni organizzative, il Presidente del Consiglio Comunale, i consiglieri delegati ed altri soggetti su invito del Sindaco.

ART. 29 - Competenze.

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale o ai responsabili degli uffici e dei servizi comunali.
2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere *i*) ed *l*), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 30 - Cessazione dalla carica di Assessore.

1. Le dimissioni da Assessore presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile al Consiglio.

ART. 31 - Sindaco.

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al Vicesindaco e all'Assessore più anziano di età.

ART. 32 - Rappresentanza del Comune in giudizio.

1. Salvo sia diversamente previsto da disposizioni di legge o di regolamento, la rappresentanza sostanziale e processuale del Comune dinanzi alle Autorità Giurisdizionali, è attribuita al Sindaco o al suo delegato.
2. In ogni caso, la costituzione in giudizio del rappresentante legale del Comune nei giudizi, deve essere previamente autorizzata da apposita deliberazione della Giunta comunale.

ART.33 - Vicesindaco.

1. Il Vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.
3. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o ai Consiglieri delegati, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

ART. 34 - Delegati del Sindaco.

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, se lo ritiene opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al Consiglio in occasione della prima seduta utile.

ART. 35 - Deleghe ai Consiglieri.

1. Il Sindaco può conferire ai Consiglieri comunali deleghe su singole materie specifiche o settori organici di materia.
2. Il Consigliere delegato svolge, sulla materia lui delegata, approfondimenti collaborativi volti all'esercizio diretto da parte del Sindaco che è titolare delle predette funzioni nonché ogni altra attività espressamente delegata dal Sindaco con i limiti di cui ai seguenti commi.
3. Il Consigliere delegato, indipendentemente dalla delega ricevuta:

- a) non può adottare atti che impegnino il Comune nei confronti di terzi;
 - b) non può svolgere compiti di amministrazione attiva;
 - c) partecipa alle riunioni di giunta esclusivamente su invito del Sindaco;
 - d) non riceve alcuna indennità per lo svolgimento dell'attività delegata.
4. E' in ogni caso escluso che il Consigliere delegato abbia poteri decisionali di alcun tipo nè poteri ulteriori rispetto a quelli degli altri consiglieri su dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici e servizi comunali.

TITOLO III

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI

ART. 36 - Istanze e proposte.

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti;
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

ART.37 - Accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

1. Il diritto di accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi è garantito secondo i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

ART. 38 - Riunioni e assemblee.

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

ART. 39 - Consultazioni.

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Le consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, sono tenute nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, se la consultazione non è stata richiesta da altri organismi.

ART. 40 - Istanze, petizioni e proposte.

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 60 giorni dal ricevimento, adottano i provvedimenti di

competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prendono atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione è trasmessa, entro cinque giorni, al presentatore e al primo firmatario della medesima.

3. Le proposte sono sottoscritte almeno da duecento elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

ART. 41 - Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale.

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il Comune:
 - a) favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
 - b) promuove la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

ART. 42 - Cittadinanza onoraria.

1. La Cittadinanza Onoraria costituisce un riconoscimento onorifico di carattere eccezionale nei confronti di cittadini italiani e stranieri che si siano particolarmente distinti per il loro impegno etico, sociale, civile, culturale, artistico, sportivo e che abbiano instaurato rapporti con il Comune di Laporano e la sua comunità, favorendo la conoscenza del territorio o la cui attività sia ispirata all'affermazione di valori fondamentali.
2. La Cittadinanza Onoraria viene concessa e revocata secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento comunale per il conferimento di onorificenze.

Capo II

REFERENDUM

ART.43 - Azione referendaria.

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il trenta per cento del corpo elettorale;

b) il consiglio comunale.

4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

ART. 44 - Disciplina del referendum.

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento prevede:

a) i requisiti di ammissibilità;

b) i tempi;

c) le condizioni di accoglimento;

d) le modalità organizzative;

e) i casi di revoca e sospensione;

f) le modalità di attuazione.

ART. 45 - Effetti del referendum.

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

ART 46. - Principi e criteri generali dell'organizzazione comunale.

1. L'ordinamento e l'organizzazione degli Uffici sono volti al perseguimento dei fini istituzionali del Comune di Leporano e ad assicurare il compiuto esercizio delle funzioni e dei servizi

attribuiti all'Ente.

2. L'articolazione organizzativa definita mediante motivati atti di organizzazione, assicurando la massima flessibilità organizzativa e gestionale delle attività, in coerenza con i programmi di governo e con la correlata pianificazione esecutiva, annuale e pluriennale, secondo canoni di efficacia, efficienza, speditezza e semplificazione dell'azione amministrativa e nel rispetto dei principi di partecipazione, autonomia, imparzialità, trasparenza e responsabilità.
3. Gli atti di organizzazione, di cui ai precedenti commi, si ispirano a criteri di:
 - a) distribuzione e allocazione delle competenze finali e strumentali nell'ambito di strutture di massima dimensione;
 - b) partecipazione, collaborazione e unitarietà di programmazione e di pianificazione degli obiettivi, dei progetti e delle attività;
 - c) verifica e adeguamento dinamico degli assetti organizzativi, da effettuare periodicamente e di norma all'atto della definizione degli obiettivi e della programmazione delle attività;
 - d) misurazione e valutazione dei risultati di struttura, collettivi e individuali, secondo parametri e criteri idonei a rilevare l'andamento organizzativo e gestionale delle strutture e dei processi;
 - e) valorizzazione delle risorse umane, mediante la formazione, la specializzazione, il coinvolgimento partecipativo e la responsabilizzazione dei ruoli e delle funzioni;
 - f) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese di funzionamento degli uffici e dei servizi;
 - g) dematerializzazione degli atti, omogeneizzazione delle procedure e semplificazione dell'accesso ai servizi da parte dell'utenza;
 - h) armonizzazione degli orari di apertura al pubblico e dei processi di erogazione dei servizi;
 - i) interfunzionalità operativa delle strutture, supervisione e raccordo istituzionale e gestionale dei processi e delle attività;
4. Il Comune adotta un sistema di gestione organizzativa fondato sulla direzione per obiettivi, attuabile mediante il concorso coordinato e integrato di tutte le componenti e di tutte le articolazioni. Ogni soggetto agisce in funzione del ruolo rivestito e della posizione ricoperta, integrando la propria attività con le altre per il raggiungimento di obiettivi prestabiliti.
5. Il Comune di Leporano assume come metodi la formazione e la valorizzazione del proprio apparato burocratico, garantisce la parità uomo - donna, opera per la rimozione degli ostacoli all'accesso al lavoro e allo sviluppo di carriere, adotta un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati.
6. Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa si provvede di norma mediante conferenze di servizi e il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali.

ART. 47 - Principi e modalità dell'organizzazione.

1. L'organizzazione dell'Ente è determinata dalla Giunta Comunale, strutturata in articolazioni funzionali coerentemente alla forma di gestione dei servizi prescelta.
2. La dotazione organica rideterminata periodicamente in funzione dei cambiamenti organizzativi dell'ente ed è definita nel rispetto di quanto stabilisce la legge.
3. Le forme di gestione dei diversi servizi sono quelle, di volta in volta ritenute conformi alla legge, più adeguate al raggiungimento degli obiettivi nel rispetto di criteri di efficienza, efficacia, economicità, e qualità del servizio.
4. Le attività che l'Amministrazione comunale gestisce direttamente e che non sono affidate alle aziende speciali o all'Unione di Comuni, sono svolte attraverso uffici e servizi riuniti per settori, secondo raggruppamenti di competenza adeguati all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee. Su tutte le forme di attività, sia svolte direttamente che attraverso terzi, è assicurata l'attività di controllo di qualità e di verifica dei parametri di gestione assegnati.
5. Le predette aggregazioni sono affidate alla responsabilità di un incaricato di posizione organizzativa che compie tutti gli atti interni ed esterni di gestione necessari per il raggiungimento degli obiettivi di competenza dei servizi e degli uffici.
6. La Giunta Comunale individua i settori che sono affidati dal Sindaco alla responsabilità di un funzionario/istruttore direttivo, scelto tra il personale già in servizio, o assunto con apposito contratto ai sensi dell'articolo 52 comma 1, del presente statuto.
7. La direzione Operativa, costituita da tutti gli incaricati di posizione organizzativa è presieduta dal Segretario Generale e assicura il coordinamento dell'attività dell'ente; si riunisce con la periodicità opportuna a facilitare l'attività decisionale della Giunta e si fa cura di accelerare l'attuazione delle decisioni degli organi dell'ente; verifica costantemente con i responsabili di settore lo stato operativo ed organizzativo delle singole strutture in funzione dell'evolvere delle finalità contingenti dell'ente e segnala alla Giunta l'emergere delle condizioni di insufficienza rispetto alle necessità ed alle aspettative. E' compito della stessa studiare e proporre le semplificazioni procedurali nonché le innovazioni tecnologiche e gestionali ritenute necessarie per la costante evoluzione dell'organizzazione dell'ente. Verifica inoltre le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale e le modalità di valutazione dei dipendenti.

ART. 48 - Regolamento degli uffici e dei servizi.

1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi ed il Segretario Comunale e gli organi amministrativi.
2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Segretario Comunale o figura equivalente e ai funzionari responsabili spettano, ai fini del

perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative aggregate secondo criteri di omogeneità; in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 49 - Diritti e doveri dei dipendenti.

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli dipende direttamente dai rispettivi responsabili degli uffici e dei servizi e dall'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed il Piano triennale delle Azioni Positive determinano le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

ART. 50 - Responsabili degli uffici e dei servizi.

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nominati dal Sindaco.
2. I dipendenti rivestiti di responsabilità direzionali collaborano con il Sindaco, la Giunta e gli Assessori nella determinazione degli obiettivi funzionali al raggiungimento dei risultati individuati negli indirizzi consiliari, concorrendo nella determinazione dei programmi annuali e pluriennali, fornendo analisi di fattibilità e proposte sull'impiego delle risorse umane, finanziarie e tecniche.
3. Spetta ai responsabili di uffici e servizi la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dal Segretario Generale, dal Sindaco e dalla Giunta, in relazione agli indirizzi stabiliti dal Consiglio, verso i quali sono responsabili della corretta amministrazione e dell'efficacia della gestione.

4. I soggetti di cui al comma 1, in particolare, sono responsabili dell'efficiente svolgimento delle attività cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del personale, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli speciali obiettivi che gli siano stati affidati ai sensi dei programmi dell'amministrazione.
5. I funzionari competenti ad emanare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti affidati alla loro competenza, secondo criteri di ordinaria diligenza professionale, ai fini della quale si tiene conto della eventuale obiettiva incertezza dei criteri tecnici o della disciplina da applicare.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni di sovrintendenza, il Sindaco e il Segretario Generale possono richiedere ai dirigenti spiegazioni per specifiche disfunzioni nelle attività, irregolarità negli atti ovvero mancato raggiungimento di obiettivi o loro grave pregiudizio.

ART. 51 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione.

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità ai sensi art. 110 TUEL.
2. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 52 - Collaborazioni esterne.

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 53 - Uffici di supporto agli organi di direzione politica.

1. Il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici poste alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

ART. 54 - Segretario generale e Vicesegretario.

1. Il Segretario Generale, oltre ai compiti spettantigli per legge, a quelli attribuiti dal Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e a quelli eventualmente attribuiti dagli altri Regolamenti Comunali, coadiuva il Sindaco nell'attività di sovrintendenza dello svolgimento delle attività comunali, e a tal fine compie indagini e verifiche; lo informa dell'andamento delle attività degli uffici, segnala eventuali difficoltà e ritardi e carenze di mezzi o personale e propone gli interventi conseguenti.

2. Il Segretario Generale sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta e a tal fine individua le procedure e le operazioni necessarie e gli uffici comunali competenti, assegnando i relativi compiti ai responsabili dei settori competenti per materia e curando l'informazione di ogni altro ufficio interessato.
3. Il Segretario generale sovrintende inoltre alla tempestiva predisposizione ed eventuale aggiornamento dei regolamenti attuativi dello Statuto o comunque richiesti dalla legge. Propone e sovrintende alla predisposizione di linee guida e regolamenti occorrenti alla corretta e trasparente attività dell'Amministrazione, anche avvalendosi del coordinamento di altri Enti ed istituzioni.
4. In caso di vacanza, impedimento o assenza del Segretario, il Vicesegretario lo sostituisce nelle funzioni ad esso spettanti per legge ovvero comunque individuate dal presente articolo e dal Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.
5. Il Segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
6. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

Titolo V

MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DEL COMUNE

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE - UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI - ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 55 - Forme di gestione.

1. Nella scelta delle forme di gestione dei servizi, il Comune individua la forma più appropriata al caso concreto tra quelle previste dalla legge, sulla base del confronto comparativo basato su criteri di adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità.
2. Nell'erogazione dei servizi, assicura la vigilanza degli utenti, la rappresentanza delle loro esigenze ed il controllo della qualità secondo i principi ed i valori indicati nel presente Statuto. Tali garanzie si applicano anche quando il servizio viene erogato da un soggetto terzo rispetto al Comune sulla base di una convenzione o di un contratto;
3. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione diretta dei pubblici servizi, e decide in ordine alle altre modalità di gestione previste dalla normativa vigente.
4. L'organo competente determina le forme di collaborazione con le organizzazioni del volontariato, che possono consistere in programmi comuni di intervento, convenzioni e concessioni.

ART. 56 - Aziende speciali.

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, nel rispetto della normativa vigente.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART. 57 - Società per azioni o a responsabilità limitata.

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

ART.58 - Convenzioni.

1. Il Comune può stipulare convenzioni, ai sensi di legge, con altri enti locali per la gestione di determinati servizi e funzioni di comune interesse.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell'indirizzo e del controllo di competenza del consiglio comunale.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

ART.59 - Consorzi.

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità previste.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART.60 - Unioni di comuni.

1. L' unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all' esercizio associato di funzioni e servizi.
2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

ART.61 - Accordi di programma.

1. Il Comune, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di interesse comunale, che richiedano l'azione integrata e coordinata con la provincia, la regione, l'amministrazione statale o altri soggetti pubblici, può stipulare accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 62 - Ordinamento e principi.

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge e, nei limiti ivi previsti, al regolamento di contabilità.
2. In esecuzione del primo comma dell'art. 152 T.U. d.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il Comune di

Leporano adotta il regolamento di contabilità per definire, ai sensi delle vigenti norme sulla contabilità degli Enti Locali e del proprio statuto, un insieme di strumenti contabili, articolati nelle fasi di previsione, gestione, rendicontazione che consentono di programmare, rilevare, misurare ogni fatto ed azione amministrativa di competenza dell'esercizio e, limitatamente alla programmazione, del biennio successivo, nonché le relative procedure, le responsabilità degli operatori ed i rapporti con terzi che rientrino nel campo dell'attività contabile-finanziaria.

3. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base degli strumenti contabili previsti dalla normativa in tempo vigente e nel pieno rispetto dei principi da questa fissati.

ART. 63 - Assetto organizzativo per la gestione finanziaria.

1. In conformità agli obiettivi individuati dagli atti di programmazione, il Consiglio o la Giunta, secondo le rispettive competenze, determinano i contenuti delle iniziative da intraprendere nel corso dell'esercizio e stabiliscono i tempi e i modi del loro svolgimento, adottando atti di indirizzo; contestualmente dispongono in ordine ai mezzi da impiegare nella realizzazione delle iniziative.
2. Sulla base del bilancio di previsione annuale e del DUP (documento unico di programmazione) deliberati dal Consiglio, la Giunta definisce ed approva il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano dettagliato degli Obiettivi, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni di risorse umane, economiche e strumentali necessarie, ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi preposti alla loro attuazione.
3. Salvo non sia diversamente disposto in occasione delle determinazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, gli atti a rilevanza esterna necessari per realizzare tali iniziative sono adottati dai Responsabili competenti, in attuazione di quanto stabilito dalla Giunta o dal Consiglio.
4. I responsabili, nell'ambito delle determinazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, emettono le singole disposizioni di spesa.
5. E'attribuita, in ogni caso, ai responsabili competenti l'adozione degli atti di esecuzione di precedenti obbligazioni a carico dell'Ente, nonché gli adempimenti connessi alla liquidazione delle spese.

ART. 64 - Controlli interni.

1. L'attività di controllo interno delle azioni dell'Amministrazione è strutturata sulle tipologie e con le modalità previste dalla normativa vigente nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale secondo il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione.
2. I controlli interni devono essere gestiti secondo una logica di sistema e vengono disciplinati con apposito regolamento che identifica i ruoli e ne sviluppa i contenuti.
3. In base ai principi stabiliti dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii., si dovrà applicare il principio della trasparenza agli esiti delle attività legate ai controlli interni.

ART. 65 - Organo di revisione economico-finanziaria.

1. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Revisore unico in modo da far coincidere il mandato con gli esercizi finanziari del triennio.
2. Non può essere nominato Revisore unico i dipendenti dell'ente, nonché i Consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'ente e con la carica di amministratore di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.
3. La nomina del Revisore unico avviene con le modalità previste dalla normativa in tempo vigente.
4. Il Consiglio Comunale pronunzia la decadenza del Revisore unico che risulti inadempiente agli obblighi del suo mandato; la decadenza è disposta nel caso in cui il Consiglio Comunale, dopo aver dato un termine per rimuovere le inadempienze, abbia constatato l'inottemperanza alla diffida. La ricostituzione dell'Organo di revisione economico-finanziaria va disposta con le modalità previste dalla normativa vigente.
5. Il Revisore unico ha diritto di accesso agli uffici ed atti dell'amministrazione ed in particolare ha la disponibilità delle scritture contabili tenute dalla ragioneria e dei dati raccolti dall'ufficio preposto al controllo economico di gestione. Il Revisore unico, se invitato, può partecipare alle sedute del Consiglio e della Giunta.

ART. 66 - Attività di controllo dell'Organo di revisione economico-finanziario.

1. Il Revisore unico collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo in conformità alla disciplina stabilita dal regolamento di contabilità. A tal fine esso segue l'attività dei servizi ed uffici comunali, nonché degli organismi partecipati per la gestione dei servizi, in modo da predisporre e trasmettere al Consiglio informazioni aggiornate che consentano la loro valutazione obiettiva in riferimento sia al livello di efficacia ed efficienza raggiunto, sia a quello realisticamente prospettabile. L'Organo di revisione esercita ogni altra funzione specificatamente prevista dalle norme vigenti.
2. Attraverso le proprie verifiche, il Revisore unico controlla l'andamento della gestione con particolare riguardo al mantenimento dell'equilibrio finanziario e a quanto previsto dalle normative vigenti.

TITOLO VII

Disposizioni diverse

ART. 67 - Modalità di adozione dello Statuto.

1. Per le modalità di adozione dello Statuto si rinvia a quanto previsto dall'art.6 D.Lgs. 267/2000

ART. 68 - Revisione dello statuto.

1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberati dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 6 del DLgs 267/2000.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata da proposta di deliberazione di approvazione di nuovo statuto in sostituzione di quello abrogato.

ART. 69 - Entrata in vigore.

1. Il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione ed affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.
2. Il sindaco promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
3. I vigenti regolamenti comunali restano in vigore sino alla loro revisione.

ALLEGATO A – STEMMA COMUNALE

Lo stemma del Comune è il seguente: raffigura al centro una lepre con le zampe posteriori a terra e le zampe anteriori in elevazione verso destra su sfondo azzurro. Lo stemma è sovrastato da una corona turrata e contornato da due rami: a sinistra un ramo di alloro e a destra un ramo di quercia uniti al centro da un fiocco tricolore.

ALLEGATO B – GONFALONE COMUNALE

Drappo quadrangolare di giallo e di azzurro di un metro per due, del colore di uno o di tutti gli smalti dello stemma dell'ente, sospeso mediante un bilico mobile ad un asta ricoperta di velluto dello stesso colore, con bullette poste a spirale, e terminata in punta da una freccia, sulla quale è riprodotto lo stemma e sul gambo il nome dell'ente. Il drappo, riccamente ornato e frangiato è caricato, nel centro, dello stemma, sormontato dall'iscrizione centrata (convessa verso l'alto) dell'ente. La cravatta frangiata dovrà consistere in nastri tricolorati dai colori nazionali. (art. 5, R. D. 7 giugno 1943, n. 652)

